



SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

SWISSPERFORM

Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa comune K 2017 – 2024

Concerti, produzioni musicali analoghe, show, balletti, teatri

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 20 dicembre 2016. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 250 del 23 dicembre 2016.

Società di gestione esecutiva

SUISA

Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32
Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28

<http://www.suisa.ch> E-Mail: suisa@suisa.ch

A. Sfera di clienti

- 1 Questa tariffa concerne gli organizzatori di concerti, produzioni musicali analoghe, show, balletti o rappresentazioni teatrali, qui di seguito denominati «clienti».

B. Oggetto della tariffa

- 2 Diritti d'autore sulla musica

La tariffa concerne

- l'esecuzione di opere musicali non teatrali del repertorio SUISA protette in base al diritto d'autore (qui di seguito «musica») in occasione di concerti, produzioni analoghe, show, balletti o rappresentazioni teatrali da parte di musicisti, tramite supporti sonori o audiovisivi o la ricezione di emissioni
- la registrazione della musica su supporti sonori; tali supporti sonori sono utilizzabili soltanto in occasione di concerti, produzioni musicali analoghe, show, balletti o rappresentazioni teatrali del cliente e non sono rilasciabili a terzi.

- 3 Diritti di protezione affini

La tariffa concerne

- il diritto d'indennizzo degli artisti interpreti e dei produttori di supporti sonori e audiovisivi circa l'utilizzazione dei supporti sonori e audiovisivi in commercio del repertorio di SWISSPERFORM in occasione di concerti, produzioni musicali analoghe, show, balletti o rappresentazioni teatrali.
- i diritti esclusivi degli artisti interpreti e dei produttori di supporti sonori del repertorio di SWISSPERFORM per la produzione di supporti sonori; tali supporti sonori sono utilizzabili soltanto in occasione di concerti, produzioni musicali analoghe, show, balletti o rappresentazioni teatrali del cliente e non sono rilasciabili a terzi.

- 4 Concerti, produzioni musicali analoghe, show, balletti o rappresentazioni teatrali

- 4.1 Per concerti si intendono quelle manifestazioni per assistere alle quali si raduna un pubblico con lo scopo primario di ascoltare musica.

Grandi concerti sono concerti che

- hanno luogo in locali o su superfici con una capacità a partire da 1'000 persone oppure
- generano delle entrate provenienti dalla vendita di biglietti di oltre CHF 15'000.

Tutti gli altri concerti sono «Piccoli concerti» conformemente a questa tariffa.

- 4.2 Per produzioni musicali analoghe si intendono altre manifestazioni in ambito ben definito con musica, per assistere alle quali si raduna un pubblico con lo scopo primario di ascoltare o vedere delle produzioni dove la musica ha un ruolo predominante. Poco importa che venga eseguita soltanto musica o che questa accompagni altre produzioni artistiche, ricreative, sportive o altre rappresentazioni.

Ad esempio i festival Tattoo oppure le manifestazioni con intermezzi cantati prima o dopo gli sketch sono «Produzioni musicali analoghe» conformemente a questa tariffa.

Nel quadro di questa tariffa i festival Open-Air sono equiparati alle «Produzioni musicali analoghe».

- 4.3 Per show si intendono altre manifestazioni con musica diverse dai concerti o dalle produzioni musicali analoghe, in un contesto ben definito, per le quali si raduna un pubblico con lo scopo primario di ascoltare o vedere delle esibizioni. In questo caso la musica viene eseguita contemporaneamente ad altre opere o parti d'opera protette dal diritto d'autore e svolge una funzione secondaria o di supporto. Per show si intendono in particolare spettacoli di varietà, rassegne e manifestazioni sportive dove la musica è indispensabile (ad es. tornei di rock'n'roll, pattinaggio artistico).

- 4.4 Per balletti s'intendono rappresentazioni di danza scenica artistica accompagnate da musica, nella misura in cui non si tratti di opere di musica teatrale.

- 4.5 Per rappresentazioni teatrali s'intendono rappresentazioni di teatro di prosa (opere drammatiche recitate) con intermezzi musicali o musica di accompagnamento.

- 4.6 I concerti, le produzioni musicali analoghe, gli show, i balletti e le rappresentazioni teatrali sono denominati qui di seguito «manifestazioni».

- 5 Relativamente ai diritti di protezione affini, la tariffa concerne altresì l'utilizzazione di supporti sonori in occasione dell'esecuzione di opere musicali teatrali.

C. Riserve ed eccezioni

- 6 Riserve relative al diritto d'autore

La SUIA detiene esclusivamente i diritti d'autore sulla musica. I diritti degli altri autori (p. es. drammaturghi, coreografi, registi, scenografi in occasione della proiezione di supporti audiovisivi) restano riservati.

- 7 Riserve relative ai diritti di protezione affini

SWISSPERFORM non detiene

- i diritti esclusivi di riproduzione dei produttori di supporti audiovisivi,
- i diritti di esecuzione degli artisti interpreti e dei produttori di supporti sonori e audiovisivi non in commercio.

- 8 Sono esclusi da questa tariffa, nella misura in cui disciplinati in altre tariffe,
- concerti delle associazioni musicali e associazioni orchestrali (tariffa B), società di concerti (tariffa D) e associazioni parrocchiali (tariffa C)
 - proiezioni di film (tariffa E) e ricezione di programmi per quanto riguarda il cosiddetto «public viewing» (Tariffa 3c)
 - Circhi (TC Z)
 - brevi inserti in altre manifestazioni con musica (TC Hb, TC H)
 - registrazioni di musica protetta su supporti audiovisivi (tariffe VN,VI e PI)

D. Tariffa comune

- 9 Per quanto riguarda questa tariffa, la SUIA è rappresentante anche di SWISSPERFORM.

Quando per una manifestazione si utilizza unicamente il repertorio di SWISSPERFORM e non quello della SUIA, SWISSPERFORM può far valere essa stessa l'indennità che le spetta.

E. Indennità

a) Calcolo

- 10 L'indennità viene calcolata in valori percentuali degli introiti, ferma restando la cifra 13.

- 11 Per «introiti» si intendono tutti quei proventi derivanti dall'utilizzazione della musica, in particolare

- 11.1 gli introiti lordi provenienti dalla vendita di biglietti e abbonamenti (i biglietti e gli abbonamenti vengono denominati qui di seguito «biglietti d'ingresso») dedotte l'imposta sui biglietti e l'imposta sul valore aggiunto effettivamente dovute sui prezzi d'ingresso.

Negli introiti sono compresi anche i biglietti d'ingresso venduti da un ufficio esterno di vendita biglietti o da altri intermediari.

- 11.2 I contributi, le sovvenzioni e le garanzie di deficit richieste per l'organizzazione della manifestazione, nonché la parte del cliente sul ricavo di terzi proveniente dalla vendita di beni di consumo (bibite, alimentari, T-shirt, souvenir, ecc.).

Questi introiti (11.2) costituiscono la base per il calcolo soltanto se sono necessari alla copertura dei seguenti costi legati all'utilizzo musicale:

- tutte le indennità pagate agli artisti interpreti (ingaggio, spese di viaggio e di soggiorno, ecc.)
- l'affitto dei locali per lo svolgimento della manifestazione
- noleggio di strumenti musicali o di impianti P. A. (public address system).

- 12 Presentando un giustificativo, è possibile dedurre dagli introiti il controvalore di prestazioni ai fruitori di manifestazioni incluse nel prezzo del biglietto d'ingresso e che non

hanno alcuna relazione con la musica (p. es. il diritto ad una bibita, all'utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico o di un posteggio gratuito compresi, nel biglietto, ecc.). Con il consenso tra le parti tali prestazioni possono essere accordate globalmente.

La detrazione qui menzionata è limitata nella misura in cui gli introiti rimanenti coprano almeno i costi d'utilizzazione della musica indicata alla cifra 11.2.

13 A titolo ausiliare, l'indennità viene calcolata in valori percentuali dei costi di utilizzazione della musica nei seguenti casi:

- allorquando gli introiti non siano accertabili o non ve ne siano,
- allorquando i costi superino gli introiti e il cliente non abbia stilato un budget oppure il cliente preveda in anticipo di coprire i costi parzialmente o completamente con i propri mezzi,
- nel caso di spettacoli di beneficenza, i cui introiti eccedenti sono destinati a persone bisognose.

14 La percentuale ammonta

14.1 Per i grandi concerti, 10 % per i diritti d'autore e 3 % per i diritti di protezione affini, fatto salvo il seguente paragrafo.

Per i concerti contenenti esibizioni non musicali le percentuali ammontano:

- 9 % per i diritti d'autore e 2,7 % per i diritti di protezione affini, per manifestazioni in locali o su superfici con una capacità di 1'000 persone o meno.
- 8,5 % per i diritti d'autore e 2,55 % per i diritti di protezione affini, per manifestazioni in locali o su superfici con una capacità di più di 1'000 persone.
- 8 % per i diritti d'autore e 2,4 % per i diritti di protezione affini, per manifestazioni in locali o su superfici con una capacità di più di 5'000 persone.
- 7,5 % per i diritti d'autore e 2.25 % per i diritti di protezione affini, per manifestazioni in locali o su superfici con una capacità di più di 10'000 persone.

Per la relativa manifestazione, fa stato la capacità di persone prevista nelle disposizioni della polizia del fuoco.

Per prestazioni non musicali s'intendono light show, costumi, scenografie, proiezioni LED e video. Vi rientrano anche elementi simili che accompagnano l'esecuzione musicale, senza farne parte.

14.2 Per i piccoli concerti, 9 % per i diritti d'autore. Per i diritti di protezione affini non viene eseguito alcun conteggio percentuale, l'indennità per l'utilizzo di supporti sonori e audiovisivi disponibili in commercio ammonta forfettariamente a CHF 20.00 per un piccolo concerto.

14.3 Per le produzioni musicali analoghe:

- 8,5 % per i diritti d'autore e 2,55 % per i diritti di protezione affini, per manifestazioni in locali o su superfici con una capacità di 1'000 persone o meno.
- 8 % per i diritti d'autore e 2,4 % per i diritti di protezione affini, per manifestazioni in locali o su superfici con una capacità di più di 1'000 persone.
- 7,5 % per i diritti d'autore e 2,25 % per i diritti di protezione affini, per manifestazioni in locali o su superfici con una capacità di più di 5'000 persone.
- 7 % per i diritti d'autore e 2,1 % per i diritti di protezione affini, per manifestazioni in locali o su superfici con una capacità di più di 10'000 persone.

Per la relativa manifestazione, fa stato la capacità di persone prevista nelle disposizioni della polizia del fuoco.

14.4 Per gli show e i balletti, 5 % per i diritti d'autore e 1,8 % per i diritti di protezione affini.

14.5 Per le rappresentazioni teatrali, 3 % per i diritti d'autore e 1,08 % per i diritti di protezione affini.

b) Riduzione pro rata temporis

15 La percentuale viene ridotta

15.1 Per quanto riguarda i concerti la percentuale si riduce nel rapporto

durata della musica protetta : durata complessiva della musica eseguita
per i diritti d'autore

e

durata dell'utilizzo dei supporti : durata complessiva della musica eseguita
sonori e audiovisivi disponibili in
commercio

per i diritti di protezione affini, fatta eccezione per i piccoli concerti,

purché il cliente fornisca in tempo utile un elenco della musica eseguita (cifra 31).

15.2 Per quanto concerne le produzioni musicali analoghe, gli show, le rappresentazioni teatrali e i balletti la percentuale si riduce nel rapporto

durata della musica protetta : durata complessiva delle rappresentazioni
per i diritti d'autore

e

durata dell'utilizzo dei supporti : durata complessiva delle rappresentazioni
sonori e audiovisivi disponibili in
commercio

per i diritti di protezione affini,

purché il cliente fornisca in tempo utile un elenco della musica eseguita (cifra 31), nonché una descrizione di tutte le prestazioni che hanno avuto luogo durante la manifestazione con l'indicazione della durata di ogni esibizione.

c) Indennità minime

- 16 L'indennità per i diritti d'autore ammonta ad almeno CHF 40.00 per manifestazione.
- 17 L'indennità per i diritti di protezione affini, fatta salva la cifra 18 che segue, ammonta per manifestazione ad almeno:
- per grandi concerti e produzioni musicali analoghe: CHF 40.00
 - per show e balletti: CHF 20.00
 - per rappresentazioni teatrali: CHF 10.00
- 18 L'indennità per i diritti di protezione affini ammonta allo 0,25 % degli introiti, tuttavia è pari ad almeno CHF 20.00 per manifestazione, per l'utilizzazione di supporti sonori e audiovisivi durante le pause nonché prima e dopo la manifestazione.

d) Imposte

- 19 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un obiettivo obbligo fiscale cogente o dell'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (2017: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2,5 %).

e) Ribassi

- 20 I clienti che fanno parte di un'associazione rappresentativa svizzera di portata nazionale degli organizzatori di concerti, produzioni musicali analoghe, show, balletti o rappresentazioni teatrali che sostiene la SUI SA nello svolgimento dei suoi compiti e che si impegnano per iscritto a rispettare la presente tariffa, attenendosi alle condizioni ivi previste, beneficiano di un ribasso del 10% sull'indennità da versare a titolo di diritti d'autore e diritti di protezione affini.
- 21 L'attività di sostegno da parte dell'associazione deve prevedere:
- l'ammissione quali soci dell'associazione unicamente gli organizzatori professionisti
 - un sollecito periodico, almeno annuo, affinché i soci notifichino tempestivamente alla SUI SA le loro manifestazioni con musica
 - l'inoltro periodico, almeno annuale, delle richieste della SUI SA nei confronti dei soci dell'associazione
 - la disponibilità ad escludere quei soci che non si attengono alle disposizioni tariffarie o contrattuali, nonostante sollecito
 - su richiesta il tentativo di mediazione in caso di controversie fra un socio e la SUI SA.

- 22 Il cliente deve comprovare ogni anno, spontaneamente, mediante relativi giustificativi, la sua adesione all'associazione. In alternativa anche l'associazione può fornire la prova dell'adesione inviando alla SUIISA, almeno una volta all'anno, un elenco dei soci con nome e indirizzo delle singole ditte. In mancanza di un giustificativo al cliente non sarà concesso alcun ribasso. La prova deve essere inoltrata al più tardi con le indicazioni per il primo conteggio dell'anno in questione; una presa in considerazione con effetto retroattivo è esclusa.
- 23 I membri di un'associazione che organizzano dei piccoli concerti e che si impegnano per iscritto ad osservare la presente tariffa, attenendosi alle condizioni ivi previste, beneficiano di un ribasso supplementare sull'indennità da versare sui diritti d'autore e sui diritti di protezione affini per i piccoli concerti.
- del 5 %, se organizzano più di 10 concerti all'anno;
 - del 10 %, se organizzano più di 15 concerti all'anno;
 - del 15 %, se organizzano più di 25 concerti all'anno;
 - del 20 %, se organizzano più di 35 concerti all'anno;
- Ci si basa sul numero di concerti organizzati l'anno precedente regolati dalla presente tariffa.
- 24 Per il calcolo del numero di concerti fa stato quanto segue:
- più concerti aventi luogo contemporaneamente contano come più concerti;
 - in occasione di festival durante i quali si esibiscono più di tre gruppi, i concerti del mattino (06.00-12.00), del pomeriggio (12.00-18.00) e della sera (18.00-06.00) contano ciascuno come un concerto;
 - in occasione di altri concerti della durata di più giorni, i concerti di ogni giorno contano come un concerto.

f) Supplementi

- 25 L'indennità può essere raddoppiata se
- viene utilizzata musica senza il consenso della SUIISA.
 - se il cliente non fornisce indicazioni o se le fornisce inesatte o incomplete per procurarsi un illecito vantaggio.

F. Conteggio

- 26 Il cliente fornisce alla SUIISA tutte le indicazioni necessarie per il calcolo delle indennità, in particolare tutte quelle sugli introiti in base alla cifra 11 e i costi dell'utilizzazione musicale in base alla cifra 11.2, entro un periodo di 10 giorni a contare da quello della manifestazione o entro i termini pattuiti nell'autorizzazione.

Per i conteggi delle indennità, i clienti che vendono dei biglietti d'ingresso tramite un ufficio vendita indipendente sono tenuti a fornire non solo le indicazioni di cui alla cifra precedente, ma anche gli introiti lordi ai sensi della cifra 11.1 della presente tariffa (incassi del cliente provenienti dalla vendita dei biglietti d'ingresso ivi compresi gli incassi

dell'ufficio vendita dei biglietti) come anche gli introiti al netto (incassi del cliente provenienti dalla vendita dei biglietti d'ingresso senza la parte di introiti dell'ufficio vendita dei biglietti) e ad allegare il rendiconto del suddetto ufficio. La SUIISA applica una deduzione del 10 % delle entrate lorde provenienti dall'ufficio vendita dei biglietti, purché tutta la documentazione venga fornita entro i termini previsti e senza bisogno di un ulteriore sollecito.

- 27 La SUIISA può esigere dei giustificativi onde verificare l'esattezza delle indicazioni fornite dal cliente e, previo preavviso, l'accesso ai libri contabili del cliente.
- 28 Qualora le indicazioni o i giustificativi non le pervengano entro il termine fissato neanche dopo sollecito per iscritto, oppure le venga negata la visione dei libri contabili la SUIISA può procedere ad una stima delle indicazioni e, basandosi su queste, emettere una fattura. Le fatture allestite sulla base di stime vengono considerate accettate dal cliente, se quest'ultimo non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data dell'emissione della fattura. Al posto della stima delle indicazioni, la SUIISA può richiedere un'indennità pari a CHF 4.50 per posto (determinante è la capacità complessiva del locale da concerto). Anche le fatture allestite su questa base vengono considerate accettate dal cliente, se quest'ultimo non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fattura.

G. Pagamento

- 29 Le indennità sono dovute entro i 30 giorni o alla data fissata nell'autorizzazione.
- 30 La SUIISA può esigere acconti pari all'importo presumibile dell'indennità e/o altre garanzie.

H. Elenchi della musica utilizzata

- 31 Salvo accordi diversi nell'autorizzazione, il cliente è tenuto ad inviare alla SUIISA il programma completo della manifestazione fornito delle seguenti indicazioni:
- Titolo di tutte le opere eseguite, compresi fuoriprogramma e bis
 - Nome dei compositori e degli eventuali arrangiatori
 - Durata dell'esecuzione di ogni opera in minuti
 - Durata dell'intera manifestazione senza le pause
 - In caso di utilizzazione di supporti sonori o audiovisivi per il concerto: la loro etichetta, il numero di catalogo e la durata dell'esecuzione. Non è necessario fornire un elenco della musica utilizzata durante le pause.
- 32 Il programma della manifestazione va inviato alla SUIISA entro i 10 giorni dopo la manifestazione o dopo l'ultima di una serie di manifestazioni uguali.
- 33 La SUIISA può esigere un'indennità supplementare pari a CHF 100.00 per gli elenchi non inviati tempestivamente neppure a seguito di un sollecito. L'indennità verrà raddoppiata in caso di recidiva.

I. Periodo di validità

- 34 La presente tariffa è valevole dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
- 35 Il periodo di validità si prolunga automaticamente di un ulteriore anno fino al più tardi al 31 dicembre 2026, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.
- 36 Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata transitoriamente fino alla scadenza del termine di impugnazione contro la decisione d'approvazione della Commissione arbitrale concernente la nuova tariffa.

Il 23 gennaio 2024, la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 la validità della tariffa comune K, che era stata disdetta per il 31 dicembre 2023. Questo prolungamento è stata pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 29 gennaio 2024.